

Repertorio N. 57035

Raccolta N. 21268

N. 1 Allegato

-----ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE-----
-----DELLA SOCIETA' "NOLEGGIO ENERGIA INVESTIMENTI S.R.L."-----
-----NELLA SOCIETA' "NOLEGGIO ENERGIA S.R.L."-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno diciannove gennaio duemilaventiquattro.-----
----- (19 - 1 - 2024) -----

In Milano, nel mio studio in Viale di Porta Vercellina n. 9.-----
Avanti a me Monica Scaravelli, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:-----

TEANI DIEGO, nato a Gallarate (VA) il giorno 6 giugno 1962, domiciliato ai fini del presente atto a Milano (MI) in Via Giotto n. 3, che dichiara di avere il seguente codice fiscale TNE DGI 62H06 D869E e di intervenire al presente atto:-----

- sia in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società-----
-----"NOLEGGIO ENERGIA S.R.L.",-----

con sede in Milano (MI), Via Giotto n. 3, capitale sociale Euro 711.555,00 (settecentoundicimilacinquecentocinquantacinque/00) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Milano con il n. 10070510960 di Codice Fiscale e partita IVA e con il n. MI-2503040 di Repertorio Economico Amministrativo, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI innovativa (di seguito anche "**Società Incorporante**"), autorizzato specificamente alla stipulazione del presente atto, anche ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., in forza della deliberazione assembleare assunta in data 1 dicembre 2023, come risulta da verbale in pari data a mio rogito numero 56900/21191 di repertorio, registrato a Milano DP I il giorno 5 dicembre 2023 al numero 92606 serie 1T;-----

- sia in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società-----
-----"NOLEGGIO ENERGIA INVESTIMENTI S.R.L.",-----

con sede in Milano (MI), Via Giotto n. 3, capitale sociale Euro 121.555,05 (centoventunomilacinquecentocinquantacinque/05) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi con il n. 11503630961 di Codice Fiscale e partita IVA e con il n. MI-2607971 di Repertorio Economico Amministrativo (di seguito anche "**Società Incorporata**" oppure, congiuntamente con la Società Incorporante, "**Società Partecipanti alla Fusione**" o "**Parti Contraenti**"), autorizzato specificamente alla stipulazione del presente atto, anche ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., in forza della deliberazione assembleare assunta in data 1 dicembre 2023, come risulta da verbale in pari data a mio rogito numero 56901/21192 di repertorio, registrato a Milano DP I il giorno 5 dicembre 2023 al numero 92744 serie 1T-----

(di seguito anche ciascuna delibera singolarmente "**Deliberazione di Fusione**" oppure, congiuntamente, "**Deliberazioni di Fusione**").-----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto al quale:-----

-----premette che:-----

a) le Società Partecipanti alla Fusione, come risulta dalle Deliberazioni di Fusione, hanno approvato la fusione mediante incorporazione della società "NOLEGGIO ENERGIA INVESTIMENTI S.R.L." nella società "NOLEGGIO ENERGIA S.R.L." (di seguito anche "**Fusione**"), in base al progetto di fusione (di seguito anche "**Progetto di Fusione**"), il quale, ai sensi dell'art. 2501-ter, 3° comma, cod. civ., è stato depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese e precisamente:-----

* per "NOLEGGIO ENERGIA S.R.L.", il Progetto di Fusione è stato depositato nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 31 luglio 2023 al numero di protocollo 488499 ed iscritto in data 2 agosto 2023;-----

AGENZIA DELLE ENTRATE

DI Milano - DP I

il 24/01/2024

al n. 5075 serie 1T

€ 356,00

* per "NOLEGGIO ENERGIA INVESTIMENTI S.R.L.", il Progetto di Fusione è stato depositato nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 19 settembre 2023 al numero di protocollo 550301 ed iscritto in data 22 settembre 2023;-----

b) le Deliberazioni di Fusione, ai sensi dell'articolo 2502-*bis* cod. civ., sono state depositate ed iscritte nel Registro delle Imprese e precisamente:-----

* per "NOLEGGIO ENERGIA S.R.L.", la Deliberazione di Fusione è stata depositata nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 5 dicembre 2023 al numero di protocollo 800288 ed iscritta in data 6 dicembre 2023;-----

* per "NOLEGGIO ENERGIA INVESTIMENTI S.R.L.", la Deliberazione di Fusione è stata depositata nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 5 dicembre 2023 al numero di protocollo 802113 ed iscritta in data 6 dicembre 2023;-----

c) nessuna opposizione alla Fusione è stata presentata nel termine di cui al combinato disposto degli artt. 2503 e 2505-*quater* cod. civ., come il comparente qui dichiara ed attesta;-----

d) il comparente, agendo nelle suindicate qualifiche, pertanto, dà atto che, in considerazione di quanto sopra esposto, si può procedere a dare esecuzione alle Deliberazioni di Fusione;-----

-----tutto ciò premesso,-----
e ritenuto formare parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiara quanto segue.-----

Articolo 1) Dichiarazione di mancata opposizione alla Fusione-----

1.1. Il comparente, agendo nelle suesposte qualifiche, dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previo richiamo del sottoscritto Notaio sulle sanzioni applicabili in caso di dichiarazioni false o reticenti, che, trascorsi i termini previsti dal combinato disposto degli artt. 2503 e 2505-*quater* cod. civ., nessuna opposizione in qualsiasi forma è stata presentata, ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 2503 cod. civ., alla Fusione.-----

Articolo 2) Dichiarazione di Fusione-----

2.1. Le società "NOLEGGIO ENERGIA S.R.L." e "NOLEGGIO ENERGIA INVESTIMENTI S.R.L.", come sopra rappresentate,-----

-----si fondono-----

mediante incorporazione della società "NOLEGGIO ENERGIA INVESTIMENTI S.R.L." nella società "NOLEGGIO ENERGIA S.R.L.",-----

il tutto in attuazione ed in conformità al Progetto di Fusione nonché alle Deliberazioni di Fusione assunte dalle Società Partecipanti alla Fusione.-----

Articolo 3) Effetti della Fusione-----

3.1. Le Parti Contraenti convengono che:-----

- gli effetti della fusione nei confronti dei terzi di cui all'art. 2504-*bis*, 1° comma, cod. civ. decorreranno, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod. civ.;-----

- gli effetti contabili di cui all'art. 2501-*ter*, 1° comma, numeri 5) e 6), cod. civ., nonché gli effetti fiscali della fusione, ai sensi dell'art. 172, comma 9, D.P.R. n. 917/1986, saranno retrodatati alla data in cui si è chiuso l'ultimo esercizio delle Società Partecipanti alla Fusione, come consentito da tale ultima disposizione secondo cui "*L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante*".-----

Articolo 4) Capitale sociale della Società Incorporante-----

4.1. Le Parti Contraenti convengono altresì che il capitale sociale della Società Incorporante-----

rante rimane fissato in Euro 711.555,00 (settecentoundicimilacinquecentocinquantacinque/00).-----

4.2 Le Parti Contraenti si danno atto che, al fine di soddisfare il rapporto di cambio fissato nel Progetto di Fusione in Euro 1 (uno) di capitale nominale nella Società Incorporante per ogni Euro 1 (uno) di partecipazione nominale detenuta nella Società Incorporata ante-fusione, con conseguente riduzione proporzionale delle partecipazioni detenute nella Società Incorporante ante-fusione, il capitale sociale della Società Incorporante viene redistribuito come segue tra i soci delle Società Partecipanti alla Fusione:---

- TEANI DIEGO, titolare di una quota di nominali Euro 108.333,32 (centoottomilatrecen-
- totrentatre/trentadue), di categoria A;-----
- FIDIMPRESE S.R.L., titolare di una quota di nominali Euro 491.666,63 (quattrocentono-
- vantunomilaseicentosessantasei/sessantatre), di categoria A;-----
- ENESCO S.R.L., titolare di una quota di nominali Euro 3.529,41 (tremilacinquecento-
- ventinove/quarantuno), di categoria A;-----
- ML HOLDING S.R.L., titolare di una quota di nominali Euro 3.529,41 (tremilacinquecento-
- ventinove/quarantuno), di categoria A;-----
- AB FIN-SOLUTION SPA, titolare di una quota di nominali Euro 17.647,07 (diciassettemi-
- laseicentoquarantasette/zero sette), di categoria A;-----
- GNE INVEST I S.L., titolare di una quota di nominali Euro 71.155,50 (settantunomila-
- centocinquantacinque/cinquanta), di categoria A;-----
- BERNABEI PAOLO, titolare di una quota di nominali Euro 88,25 (ottantotto/venticin-
- que), di categoria B;-----
- BONERA MAURO, titolare di una quota di nominali Euro 1.764,71 (millesettecentoses-
- santaquattro/settantuno), di categoria B;-----
- ERREVI CONSULENZE SRL, titolare di una quota di nominali Euro 2.647,06 (duemilasei-
- centoquarantasette/zero sei), di categoria B;-----
- BRENTAN NICOLO' ORAZIO LUIGI, titolare di una quota di nominali Euro 423,53 (quat-
- trocentoventitre/cinquantatre), di categoria B;-----
- DIRECTA SIM SPA, titolare di una quota di nominali Euro 6.023,06 (seimilaventitre/ze-
- ro sei), di categoria B (socio conto terzi ex art. 100-*ter* D.Lgs. 58/1998);-----
- LUCCHI MATTEO, titolare di una quota di nominali Euro 88,25 (ottantotto/venticinque),
- di categoria B;-----
- LACCHINI MIRKO, titolare di una quota di nominali Euro 88,25 (ottantotto/venticin-
- que), di categoria B;-----
- AXS2 S.R.L., titolare di una quota di nominali Euro 132,36 (centotrentadue/trentasei),
- di categoria B;-----
- CUCCHETTI ANDREA, titolare di una quota di nominali Euro 176,47 (centosettanta-
- sei/quarantasette), di categoria B;-----
- GILBERTI ANDREA, titolare di una quota di nominali Euro 176,48 (centosettanta-
- sei/quarantotto), di categoria B;-----
- GALFRE' GIULIANO, titolare di una quota di nominali Euro 176,48 (centosettanta-
- sei/quarantotto), di categoria B;-----
- GOLINUCCI NICOLO', titolare di una quota di nominali Euro 176,47 (centosettanta-
- sei/quarantasette), di categoria B;-----
- BERGAMASCO ALBERTO, titolare di una quota di nominali Euro 264,72 (duecentoses-
- santaquattro/settantadue), di categoria B;-----
- LUPINI MARCO, titolare di una quota di nominali Euro 467,65 (quattrocentosessanta-
- sette/sessantacinque), di categoria B;-----
- PASINI MATTEO, titolare di una quota di nominali Euro 176,47 (centosettantasei/qua-
- rantasette), di categoria B;-----

- BENEDETTI GIAMPAOLO, titolare di una quota di nominali Euro 352,95 (trecentocinquantadue/novantacinque), di categoria B;-----
- SCAI COMUNICAZIONE S.R.L., titolare di una quota di nominali Euro 264,72 (duecentosessantaquattro/settantadue), di categoria B;-----
- COLAUTTI MATTEO NICOLA, titolare di una quota di nominali Euro 352,95 (trecentocinquantadue/novantacinque), di categoria B;-----
- MANNINI PAOLO, titolare di una quota di nominali Euro 176,47 (centosettantasei/quarantasette), di categoria B;-----
- IACOPI ULISSE, titolare di una quota di nominali Euro 264,67 (duecentosessantaquattro/sessantasette), di categoria B;-----
- IACOPI SERSE, titolare di una quota di nominali Euro 264,67 (duecentosessantaquattro/sessantasette), di categoria B;-----
- RASO SILVIA, titolare di una quota di nominali Euro 264,67 (duecentosessantaquattro/sessantasette), di categoria B;-----
- GRUPPOSTG FABBRICA SRL, titolare di una quota di nominali Euro 882,35 (ottocentottantadue/trentacinque), di categoria B.-----

Articolo 5) Statuto della Società Incorporante-----

5.1. Le Parti Contraenti dichiarano che, come previsto nel Progetto di Fusione e secondo quanto risulta dalle Deliberazioni di Fusione, **a far data dall'efficacia della Fusione verso i terzi**, la Società Incorporante sarà regolata dallo **statuto sociale** già allegato alle Deliberazioni di Fusione e qui nuovamente allegato sotto la lettera **"A"** previa lettura da me datane al comparente.-----

Articolo 6) Diritti equivalenti - particolari trattamenti e vantaggi-----

6.1. Le Parti Contraenti danno atto che, sempre come previsto nel Progetto di Fusione e secondo quanto risulta dalle Deliberazioni di Fusione:-----

- ai soci di categoria A e di categoria B della Società Incorporata sono assicurati, anche nella Società Incorporante, diritti equivalenti a quelli che spettavano loro nella Società Incorporata ante-fusione;-----
- i soci della Società Incorporante mantengono diritti equivalenti a quelli loro già spettanti, mediante l'attribuzione di quote di categoria A;-----
- la Fusione comporta la soppressione del diritto particolare di cui all'Articolo 11.4 dello Statuto sociale della Società Incorporata, rispetto alla quale l'acquisizione dei consensi è avvenuta come da documentazione agli atti sociali;-----
- la Società Incorporante non assegna quote in violazione del disposto di cui all'art. 2504-ter c.c.;-----
- il Progetto di Fusione non prevede particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.-----

Articolo 7) Subentro della Società Incorporante nel patrimonio della Società Incorporata-----

7.1. A seguito della Fusione, la Società Incorporante subentra:-----

- a) in tutti i rapporti attivi e passivi;-----
- b) in ogni convenzione e contratto, anche di locazione finanziaria e con patto di riscatto o di riservato dominio;-----
- c) in tutte le azioni ed obbligazioni;-----
- d) in tutte le situazioni proprietarie, di titolarità, di disponibilità, di legittimazione;-----
- e) in tutti i beni materiali e immateriali;-----
- f) in tutte le situazioni possessorie e di fatto;-----
- g) in tutti i diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, attività in genere, anche in pendenza e in formazione;-----
- h) in ogni passività, debito, obbligo, impegno, onere, gravame, garanzia prestata e po-

sizione passiva in genere;-----
i) in tutte le iscrizioni in Albi ed Elenchi,-----
di compendio della Società Incorporata, facendo propri i risultati della situazione patrimoniale della Società Incorporata medesima, con l'intesa che i beni e i diritti della Società Incorporata si hanno per acquisiti alla Società Incorporante - anche se acquistati o sorti in data posteriore alla iscrizione del Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese o in data posteriore alle Deliberazioni di Fusione - con ogni loro legittimo accessorio, parte, pertinenza, con ogni relativo privilegio e garanzia anche reale, che mantengono identica validità e il medesimo grado, nonché con ogni inerente diritto, obbligo, onere, vincolo.-----

7.2 Le Parti Contraenti danno atto che si procederà, all'occorrenza, posteriormente al presente atto, a dare evidenza dell'intervenuta Fusione, anche mediante la stipula di atti identificativi di cespiti iscritti in Pubblici Registri di titolarità della Società Incorporata; a tale riguardo le Parti Contraenti convengono, pertanto, che alla Società Incorporante spetta di compiere unilateralmente qualsiasi atto di identificazione di beni, diritti, rapporti che siano di titolarità della Società Incorporata, nonché di compiere ogni pratica e formalità necessarie per qualsiasi trascrizione, iscrizione o annotamento si rendano occorrenti in occasione del presente atto, nonché per effettuare ogni trapasso, cambio di intestazione e voltura in capo ad esse:-----

a) di ogni rapporto, anche in pendenza o in formazione, convenzione, contratto, in particolare dei contratti di assicurazione, di mandato, di locazione, di fornitura, di somministrazione e di utenza;-----

b) di ogni negozio definitivo o preliminare;-----

c) di ogni controversia di qualunque natura e ovunque radicata;-----

d) di ogni intestazione, licenza, conto, polizza, deposito, brevetto, marchio, iscrizione, mandato, cauzione, permesso, registrazione, esonero, agevolazione, riconoscimento, concessione, autorizzazione e partita attiva o passiva, mobiliare ed immobiliare, esistenti relativamente ai cespiti di compendio della Società Incorporata presso private o pubbliche Amministrazioni - ivi compresi gli Enti Pubblici territoriali, le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, i Pubblici Registri e i Pubblici Libri in genere - e ciò pure se si tratti di rapporti in corso di istruttoria o di abilitazioni in corso di rilascio;-----
il tutto, con ogni conseguente diritto, interesse e aspettativa, e con esonero delle Competenti Autorità e dei Funzionari preposti da ogni responsabilità per le modificazioni, variazioni o annotazioni che si rendano necessarie in ordine alla presente operazione di fusione; e, in guisa che, nei confronti di chiunque, la Società Incorporante possa senz'altro, e senza soluzione di continuità, essere riconosciuta quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività e passività già di spettanza della Società Incorporata, senz'uso di ulteriori atti o consensi, e pertanto in modo che possa essa proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto e anzianità maturati in capo alla Società Incorporata come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Società Incorporante.

Articolo 8) Organi sociali-----

8.1. A far data dall'efficacia della Fusione verso i terzi, cesseranno gli organi sociali della Società Incorporata e le procure negoziali rilasciate per singoli atti o categorie di atti relative alle medesime, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, sino a tal momento compiuto in nome e per conto della Società Incorporata.-----

Articolo 9) Trattamento Tributario - Spese e iscrizione nel repertorio notarile-----

9.1 Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. b), Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.-----

9.2 Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Società Incorporante.-----

9.3 Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio, il comparente dichiara che capitale e riserve della Società Incorporata ammontano a complessivi Euro 685.906,00 (seicentoottantacinquemilanovecentosei/00).-----

Di quest'atto ho dato lettura alla parte che lo sottoscrive alle ore dodici e minuti quaranta.-----

Consta di due fogli scritti da me e da persona di mia fiducia per sei facciate fin qui.-----

Firmato:-TEANI DIEGO-----

-----MONICA SCARAVELLI NOTAIO-----

Allegato "A" all'atto in data 19 gennaio 2024 n. 57035/21268 di repertorio a rogito Notaio Monica Scaravelli.

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

"NOLEGGIO ENERGIA S.R.L." o più brevemente anche "NE S.R.L."

Articolo 2

Oggetto

2.1 La società ha per oggetto:

A) il noleggio, senza operatore, di macchinari, impianti ed attrezzature, beni mobili strumentali in genere, con esclusione della locazione finanziaria; a titolo esemplificativo ma non esaustivo tali beni comprendono:

1. impianti di cogenerazione di energia elettrica, e di trigenerazione calore e/o freddo;
2. impianti di illuminazione, principalmente a led;
3. gruppi elettrogeni;
4. pompe di calore;
5. caldaie industriali a biomassa e a gas naturale;
6. quadri elettrici;
7. impiantistica elettrica;
8. software e impianti per l'automazione e la domotica;
9. motori endotermici e turbine;
10. colonnine e stazioni per la ricarica di autoveicoli elettrici;
11. impianti per la produzione di energia elettrica, inclusi, ma non limitatamente, quelli funzionanti a:

- a) energia solare fotovoltaica;
- b) energia solare termica;
- c) energia eolica;
- d) energia da biomasse;

12. ogni altro bene, macchinario o strumento mobile:

- a) utilizzati per l'efficientamento energetico civile e industriale;
- b) appartenenti al settore delle macchine agricole;
- c) appartenenti al settore delle macchine e attrezzature per ufficio;
- d) appartenenti al settore delle altre macchine, attrezzature e beni materiali NCA;

B) il commercio, anche in agenzia, la gestione, l'esercizio, l'assistenza e la manutenzione di impianti, macchinari ed attrezzature di cui al precedente punto a), anche di proprietà di soggetti terzi;

C) la costruzione, ristrutturazione, conduzione, locazione di beni immobili di qualsiasi tipo, urbani e rustici, civili, commerciali ed industriali; la gestione, la locazione, l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing), la conduzione di immobili di proprietà sociale nonché la costituzione, modificazione o cessazione di qualsiasi diritto reale sugli stessi; l'urbanizzazione e la lottizzazione di aree edificatorie.

2.2 La società, purché ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed in via non prevalente, potrà inoltre compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, di leasing in qualità di utilizzatore, di factoring in qualità di cedente, di natura finanziaria (investimenti mobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente, nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione) nonché concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie anche a favore di

terzi; potrà altresì, nei limiti di cui all'art. 2361 Cod. Civ. e di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, non nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento, assumere partecipazioni a scopo di stabile investimento in altre società di capitali costituite o costituende le cui finalità siano connesse e/o strumentali con l'attività sociale prevalente prevista nel presente statuto.

La società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti di legge e fatte salve le autorizzazioni e/o abilitazioni prescritte dalla legge, si prefigge di operare anche in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) ovvero di società di servizi energetici, nonché di operare mediante strumenti contrattuali di finanziamento tramite terzi e di project financing.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in **Milano (MI)**.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)**.

Articolo 5

Capitale sociale, risorse e strumenti finanziari

5.1 Il capitale sociale è di Euro 711.555,00 (settecentoundicimilacinquecentocinquantacinque/00).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.3 Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ed in deroga all'art. 2468 cod. civ. le quote del capitale sociale si suddividono nelle seguenti categorie, dotate delle caratteristiche qui descritte:

- le quote di categoria A sono a godimento pieno, dotate di tutti i diritti, come di seguito precisato;
- le quote di categoria B sono quote, ove emesse, prive di diritti amministrativi, come di seguito precisato.

Le categorie di quote sono disciplinate come segue e comunque l'assemblea delibera la misura dei privilegi, le condizioni, i limiti o termini delle varie categorie di quote, in sede di aumento di capitale, con le maggioranze di volta in volta richieste.

Le quote di categoria A:

- hanno tutti i diritti di voto e tutti i diritti economici ordinari;
- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (tag-along) previsto dal presente statuto;
- consentono l'esercizio del diritto di recesso previsto dal presente statuto;
- sono soggette all'obbligo di covendita (drag-along) previsto dal presente statuto;
- in caso di scioglimento della società, soddisfatti tutti i creditori sociali, il diritto alla distribuzione del residuo della liquidazione è postergato al rimborso dell'intero valore nominale delle quote di categoria B; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le quote esistenti, incluse le quote di categoria B.

Le quote di categoria B:

- sono prive del diritto di voto;
- consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (tag along) previsto dal presente Statuto;
- consentono l'esercizio del diritto di recesso previsto dal presente Statuto;

- sono soggette all'obbligo di covendita (drag-along) previsto dal presente statuto;
- in caso di scioglimento della società, soddisfatti tutti i creditori sociali, hanno diritto alla distribuzione di una somma pari al valore nominale; successivamente l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le quote esistenti, incluse le quote di categoria B).

Della parte di capitale sociale rappresentata da quote di categoria B) non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo dei quorum stabiliti dall'art. 2479 bis, c.c.

5.4 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

5.5 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.6 Fino al momento in cui sarà in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la società potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2474 c.c., qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali.

5.7 Qualora sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, potrà prevedere a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

5.8 La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi, nei limiti di legge. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'organo amministrativo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

I limiti quantitativi all'emissione sono stabiliti dalla delibera di emissione, tenuto conto delle eventuali disposizioni legislative o regolamentari inderogabili vigenti.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

I possessori di titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi, in qualsiasi forma purché sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli e la decisione finale venga fatta constare da documento scritto. In particolare i possessori di titoli possono assumere decisioni in ordine:

- alla nomina ed alla revoca di un rappresentante comune che abbia a dare esecuzione alle decisioni dei possessori stessi ed a tutelare gli interessi comuni nei rapporti della società;
- alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo;
- agli altri oggetti di interesse comune.

Nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari volta per volta vigenti, la società potrà procedere alla raccolta di finanziamenti mediante emissione di strumenti finanziari di debito da collocarsi tramite piattaforme on-line autorizzate; in tal caso, la sottoscrizione dovrà essere riservata agli investitori professionali e alle altre categorie di investitori individuate dall'art. 24, comma 2-*quater*, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6

Libro soci - Domiciliazione

6.1 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci e dei titolari di diritti reali minori o diritti reali di garanzia sulle quote, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

7. Salvo quanto previsto ai successivi articoli 8 e 9, le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Articolo 8

Equity crowdfunding - Diritto di covendita - Comunicazione dei patti parasociali

8.1 La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line", come di volta in volta modificato (il "Regolamento Consob").

8.2 Nel caso in cui uno o più soci intendano vendere ad un terzo una partecipazione complessivamente superiore al 50% del capitale sociale ovvero una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. (la "Partecipazione di Controllo"), i soci che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portali on line (esclusi eventuali successivi aventi causa) avranno il diritto di vendere al terzo le proprie partecipazioni (il "Diritto di Covendita"), secondo le modalità nel seguito descritte.

8.3 Il Diritto di Covendita sarà efficace senza limitazioni temporali.

8.4 I soci che intendano vendere la Partecipazione di Controllo dovranno darne comunicazione ai soci titolari del Diritto di Covendita, secondo le modalità e alle

condizioni di seguito indicate.

8.5 Il terzo acquirente della Partecipazione di Controllo dovrà essere informato dai soci venditori in merito all'esistenza nello statuto sociale del Diritto di Covendita, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della Partecipazione di Controllo, un'identica offerta di acquisto al medesimo prezzo, scritta e irrevocabile, anche ai soci titolari del Diritto di Covendita.

I soci venditori della Partecipazione di Controllo dovranno comunicare ai soci titolari del Diritto di Covendita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata, l'intenzione di cedere la Partecipazione di Controllo, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile delle altre partecipazioni formulata dal soggetto acquirente (la "Comunicazione per il Diritto di Covendita").

8.6 Ogni socio titolare del Diritto di Covendita dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il Diritto di Covendita con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione per il Diritto di Covendita.

Decorso inutilmente tale termine, i soci titolari del Diritto di Covendita saranno decaduti da tale diritto con riferimento alla vendita in questione.

8.7 I trasferimenti realizzati a seguito dall'esercizio del Diritto di Covendita, dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Covendita di cui all'articolo 8.6 che precede, secondo le modalità indicate nell'offerta del terzo acquirente.

Nell'ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, i soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita si intenderanno decaduti dal tale diritto e il terzo acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali.

8.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il terzo acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

8.9 Al fine di dare esecuzione alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al Regolamento Consob, i soci aderenti a patti parasociali dovranno darne tempestiva comunicazione alla società e fornire all'organo amministrativo una copia integrale di tali patti per la pubblicazione sul sito internet della società.

8.10 In caso di raccolta di capitale di rischio tramite un portale on-line con le modalità previste dal Regolamento adottato con Delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i., le quote possono essere sottoscritte e circolare secondo regimi alternativi rispetto al regime ordinario di cui all'art. 2470 c.c., nei casi e nei limiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare volta per volta vigente.

Articolo 9

Obbligo di co-vendita

9. Nel caso in cui i soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione di Controllo", non intendano usufruire del diritto di co-vendita previsto dall'articolo che precede, e l'offerta di acquisto formulata dall'acquirente abbia ad oggetto tutte le quote di Categoria A e B come condizione di efficacia dell'offerta di acquisto, deve osservarsi la seguente disciplina.

Tutti i soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione di Controllo", titolari o meno del diritto di co-vendita, sono tenuti a cedere la loro partecipazione sociale all'offerente che abbia offerto irrevocabilmente per iscritto di acquistare l'intero capitale sociale della società, ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai soci titolari della "Partecipazione di Controllo".

L'obbligo di co-vendita è espressamente attribuito anche ai soci che non sono titolari

del diritto di co-vendita, e cioè le fondazioni bancarie, gli incubatori di start up innovative previsti dall'art. 25 del D.L. 179 del 18.10.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, gli investitori professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché gli investitori professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ove il prezzo offerto dall'acquirente sia inferiore al valore che spetterebbe al socio dall'esercizio del diritto di recesso, il socio può esercitare il recesso, secondo la procedura prevista dal presente Statuto. In tale caso il termine per l'esercizio del recesso è il medesimo fissato per l'esecuzione dell'obbligo di co-vendita.

Ove il processo di valutazione della partecipazione del socio recedente conduca ad un valore inferiore rispetto a quello che il socio avrebbe ottenuto eseguendo l'obbligo di co-vendita, egli non potrà reclamare alcuna differenza o maggior valore, assumendosi il rischio inerente la valutazione prevista dal terzo comma dell'art. 2473 cod. civ.

La vendita della quota dei soci diversi dai soci titolari della "Partecipazione di Controllo", in esecuzione dell'obbligo di co-vendita previsto dal presente articolo o, alternativamente, l'esercizio da parte degli stessi del diritto di recesso, dovranno avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sarà cessato il periodo per l'esercizio del diritto di co-vendita, nel luogo ed all'orario fissati dall'acquirente.

La società ed i suoi amministratori non daranno corso ad annotazioni di trasferimenti di partecipazioni sociali che abbiano avuto luogo in violazione del presente articolo.

Articolo 10

Recesso

10. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge e nel caso in cui il socio non intenda eseguire l'obbligo di co-vendita come precisato nell'articolo che precede, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Articolo 11

Amministratori

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 2 a 5 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

11.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.3 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 12

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina

del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14

Adunanze del consiglio di amministrazione

14.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera.

14.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

14.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi

membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

14.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 15

Poteri dell'organo amministrativo - Delegati

15.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

15.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

15.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

15.4 Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le delibere di cui agli artt. 2505 e 2505-bis (come richiamato anche dell'art. 2506-ter) c.c. Tale attribuzione non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16

Rappresentanza

16.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

16.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

16.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

16.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 17

Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

17.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

17.4 La società può assegnare agli amministratori strumenti finanziari o ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti simili previsti dalla legislazione di volta in volta vigente.

Articolo 18

Organo di controllo e revisione legale dei conti

18.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

18.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

18.3 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

18.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

18.5 L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

18.6 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

18.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 19

Decisioni dei soci

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

19.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro soci come titolari di quote sociali ovvero come titolari di altri diritti sulle stesse che attribuiscono il diritto di voto.

19.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. 19.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

19.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20

Assemblea

20.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci con diritto di voto che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

20.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

20.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.

20.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21

Svolgimento dell'assemblea

21.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

21.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. Non si applicano i limiti di cui all'art. 2372, 5° comma, c.c.

21.4 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

21.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 22

Quorum

22.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

22.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

22.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

22.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 23

Bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

23.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

Articolo 24

Scioglimento e liquidazione

24.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

24.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

24.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 25

Clausola compromissoria

25.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

25.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

25.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

25.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

25.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

25.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 26

Disposizioni applicabili

26. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Firmato:-TEANI DIEGO

-----MONICA SCARAVELLI NOTAIO

Certifico, io sottoscritta Monica Scaravelli, Notaio in Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 10 agosto 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di diciotto facciate compresa la presente, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo e relativi allegati, firmato a norma di legge

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 26 gennaio 2024

Firmato:--Monica Scaravelli notaio